

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 15/12/2025

FATTO

Con ricorso in data 8.08.025, la ricorrente ha dedotto: i) che durante le trattative per l'acquisto di un'autovettura, il venditore le ha suggerito di stipulare un finanziamento, in quanto avrebbe beneficiato di alcune coperture assicurative; ii) che, in data 10 marzo 2025, ha comunicato al venditore la volontà di estinguere il finanziamento per esigenze personali, al che il venditore le ha fatto presente che, in tal modo, sarebbero venute meno le coperture assicurative, inducendola così a credere che queste ultime fossero gratuite; iii) che, in seguito, si è resa conto di aver acquistato le polizze separatamente rispetto al finanziamento, e che le prime non erano necessarie per ottenere il secondo; iv) che ha stipulato il contratto senza leggere attentamente la documentazione, altrimenti non lo avrebbe sottoscritto.

Ha chiesto perciò la restituzione delle somme pagate per la copertura assicurativa che le "era stata prospettata con qualche spesa, come una opportunità legata al finanziamento".

L'intermediario ha eccepito: i) che la domanda è volta all'ottenimento del rimborso di una polizza a copertura del rischio di credito, la cui stipula non è stata dimostrata dal cliente, dato che è la stessa documentazione depositata dalla ricorrente a dimostrare che l'unica polizza finanziata con la banca fosse a copertura del rischio di furto e incendio del veicolo; ii) che la domanda formulata nel ricorso è diversa da quella formulata nel reclamo; iii) che, in fase precontrattuale, la concessionaria ha

provveduto alla consegna del modulo SECCI, in cui era precisato che l'importo finanziato comprendeva anche il costo del premio relativo alla polizza a copertura dei rischi di furto e incendio; iv) che al paragrafo 3 era sottolineato come il prodotto assicurativo non fosse obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, sicché l'importo della copertura assicurativa era noto alla cliente fin dalla fase precontrattuale; v) che con l'apposizione della firma digitale sul plico contrattuale, la ricorrente ha confermato di aver preso visione e di aver ricevuto copia del modulo SECCI, del contratto e delle condizioni generali, dichiarando quindi di conoscere i contenuti della documentazione suddetta; vi) che la cliente ha avuto ben 15 giorni di tempo per valutare il contenuto della proposta di finanziamento prima di apporre la propria sottoscrizione sul contratto; vii) che il modulo di adesione della polizza furto e incendio conteneva informazioni chiare ed inequivocabili in merito all'elenco delle coperture ivi incluse e all'importo del premio assicurativo; viii) che, di nuovo, la ricorrente, con l'apposizione della firma digitale nell'apposito campo, ha confermato di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché di averne compreso appieno il contenuto, esprimendo – ancora una volta – la volontà di acquistare la polizza a copertura dei rischi di furto e incendio; ix) che la cliente avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso dalla copertura furto e incendio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza oppure ad ogni scadenza annuale, con un preavviso minimo di 60 giorni; x) che non è vero che l'adesione alla polizza assicurativa sarebbe avvenuta in epoca antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, in quanto il contratto di finanziamento e il modulo di adesione sono stati entrambi sottoscritti in data 14.01.2025.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di competenza dell'Arbitro.

La contestazione alla base del ricorso, infatti, non è riferita alla condotta scorretta dell'intermediario, ma a quella del venditore, che è soggetto terzo rispetto al rapporto banca-cliente. A ciò si aggiunge che la contestazione ha ad oggetto la collocazione di un prodotto assicurativo, ma non a copertura del credito, trattandosi, quella di cui si discute, piuttosto di una polizza a copertura del rischio di furto e incendio. Siamo dunque al di fuori della competenza dell'Arbitro, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista della materia oggetto del ricorso.

Pertanto, se anche il ricorso fosse stato suscettibile di un esame nel merito, dalla documentazione prodotta in atti risulta che la ricorrente, sottoscrivendo quanto le è stato sottoposto, ha dichiarato di aver preso visione e ricevuto tutte le informazioni necessarie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE